



COMUNE DI ALPETTE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO
PER LA
DISCIPLINA
GENERALE
DELLE
ENTRATE

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta
- Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 9 - Attività di verifica e controllo
- Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 11 - Diritto di interpello
- Art. 12 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 13 - Sanzioni e Interessi

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 14 – Contenzioso e tutela giudiziaria
- Art. 15 – Autotutela
- Art. 16 – Istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 17 – Ambito di applicazione dell'istituto
- Art.18 – Attivazione del procedimento di definizione
- Art.19 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
- Art.20 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art.21 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione
- Art.22 – Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire
- Art.23 – Procura
- Art.24 – Contraddittorio
- Art.25 – Atto di accertamento con adesione
- Art.26 – Modalità di versamento. Rateizzazione
- Art.27 – Perfezionamento dell'adesione
- Art.28 – Effetti della definizione
- Art.29 – Riduzione delle sanzioni
- Art.30 – Irregolarità del perfezionamento della definizione
- Art.31 – Omesso, parziale tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 32 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 33 - Rimborsi
- Art. 34 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 35 - Limiti minimo dei versamenti
- Art.36 – Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

Art.37 – Limiti per il recupero di crediti nell’ambito delle procedure concorsuali
Art.38 – Limiti di esenzione per rimborsi
Art.39 – Sospensione o differimento dei versamenti
Art.40 – Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali
Art.41 – Compensazione
Art.42 – Divieti
Art.43 – Dichiarazione di compensazione
Art.44 – Controllo delle dichiarazioni
Art.45 – Ravvedimento

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Norme finali
Art. 47 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Art. 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. .

2. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 446/1997.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

3. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994, n. 724.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. Il nominativo del Funzionario Responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. In particolare, il Funzionario Responsabile di cui al precedente comma:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

- e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
- f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolare attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
- h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

Art.8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 9

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un congruo termine.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

Art. 10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

Art. 11

Diritto di interpello

1. Per i soli Tributi comunali, il contribuente può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intende adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.
2. Il Funzionario Responsabile, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante mezzi telematici.
3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.
4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.
6. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 12

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

- 1 Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del Procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente

locale per la gestione del tributo.

3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

6. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un adempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero delle Finanze dell'8 gennaio 2011 e successive modificazioni, così come recepiti in un apposito provvedimento del Comune;

7. Le eventuali modifiche apportate a tale Decreto di cui al comma 6, del presente articolo, con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 13

Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il Funzionario Responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla Legge n. 689 del 1981.

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.

3. La misura annua degli interessi è determinata, ai sensi dell' art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di punti 3 percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 14

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del comune delegati dal Sindaco.

2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 15

Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

a) doppia imposizione;
b) errore di persona;
c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
f) errore sul presupposto del tributo;
g) evidente errore logico;
h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

Art.16

Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.

Art.17

Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 18

Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il Responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario Responsabile del tributo.

Art. 19

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il Funzionario Responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire il Funzionario Responsabile specifica:
 - il tributo;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il 30° giorno dall'instaurazione del contraddittorio.

Art. 20

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 18, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato

l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del Funzionario Responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 21

Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 16, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 22

Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il Funzionario Responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Funzionario Responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 23

Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.
3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 24

Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.

4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il Funzionario Responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

Art. 25

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 26

Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

2. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.500,00 è ammesso il pagamento rateale con un massimo di:

- 4 rate trimestrali o 6 rate bimestrali per importi fino a € 5.000,00;
- 8 rate trimestrali o 12 rate bimestrali per importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00;
- 12 rate trimestrali o 18 rate bimestrali per importi superiori a € 20.000,00

3. In tal caso il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 27

Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. In caso di perfezionamento della definizione relativa ad entrate riscosse mediante ruolo (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione. La definizione si considera perfezionata con il pagamento della cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa ovvero, nei casi in cui è previsto avviso bonario, entro il termine di scadenza indicato sull'avviso. In caso di rateizzazione resta in ogni caso fermo l'obbligo di prestare garanzia entro il medesimo termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Art. 28

Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 26, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
definizione riguardante accertamenti parziali;
sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 29

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 30

Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1 l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione, il Funzionario Responsabile invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di dieci giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - prestazione della garanzia in caso di rateizzazione;
 - dichiarazione con la quale il contribuente riafferma la volontà di aderire all'accertamento con adesione.
4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato

perfezionamento dell'adesione, con la conseguenza che:

- l'ufficio è legittimato alla notifica dell'avviso di accertamento, in caso di procedimento attivato d'ufficio;
- la pretesa tributaria formalizzata nell'avviso di accertamento originariamente notificato torna ad essere pienamente efficace e le relative somme saranno rimosse coattivamente.

Art. 31

Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione

1. L'Ufficio Tributi invita il contribuente alla regolarizzazione di irregolarità riscontrate nel versamento delle singole rate dovute a seguito di rateizzazione, dipendenti da:
 - a) mancata effettuazione del versamento della rata entro il termine previsto;
 - b) versamento della rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - c) tardivo versamento della rata rispetto al termine di scadenza stabilito.
2. La regolarizzazione avviene mediante versamento delle eventuali somme ancora dovute, della sanzione del 30% di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del pagamento. Con la comunicazione viene fornito un congruo termine per adempiere, comunque non inferiore a 20 giorni. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione entro il termine previsto, si provvederà all'escussione della garanzia prestata ed alla irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

CAPO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 32

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 33

Rimborsi

1. Per i rapporti pendenti al 1° gennaio 2007, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;

d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

e) la firma per sottoscrizione.

3. L'istanza di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il Funzionario Responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il Funzionario Responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso, ovvero in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

Art. 34

Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dell' art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. L'atto di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 35

Limite minimo dei versamenti

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:

Tributo	Limite
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (esclusa la tassa giornaliera)	€ 5
Tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche	€ 5
Tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e/o tassa giornaliera di smaltimento	€ 3

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	€ 5
Imposta comunale sulla pubblicità permanente	€ 5
Imposta comunale sulla pubblicità temporanea	€ 3
Diritto sulle pubbliche affissioni	€ 1

2. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

3. I versamenti, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Art.36

Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 12,00.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto al comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero ammontare.

Art. 37

Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

1. In presenza di crediti tributari vantati dal Comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);

consistenza della massa attiva;

tempi per ottenere il pagamento;

profili di rischio di una eventuale azione legale.

2. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:

l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure;

sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.

3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal Funzionario Responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del Legale Rappresentante dell'Ente. L'abbandono delle attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

Art. 38

Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore o uguale a € 12,00 per rimborsi spettanti per ogni singolo anno di imposta.
2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

Art. 39

Sospensione o differimento dei versamenti

- 1 Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

Art. 40

Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Fermo restando le disposizioni di legge in materia di Conciliazione Giudiziale e quanto disposto in questo Regolamento in materia di Accertamento con adesione, l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso e per importi superiori ad €. 1.200,00, la ripartizione del pagamento delle somme accertate per annualità arretrate fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo accertato è superiore ad euro 2.500,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta di rateazione, con allegata la documentazione dalla quale si evince la effettiva difficoltà economica, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento dell'entrata dovuta.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il carico non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il Comune può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti.

Art. 41

Compensazione

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.
2. Il contribuente, entro i termini ordinari di versamento delle somme a debito, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto le eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale).
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. In caso di utilizzo del modello F/24, le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri enti, sono ammesse di diritto sino ad un importo massimo di € 100,00.
5. In tale ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate, di cui all'art. 43, potrà essere presentata dal contribuente entro il termine di scadenza del pagamento del tributo.
6. Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune di importo superiore ad € 100,00, dovrà invece essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.
7. L'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito mediante modello F/24, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.
8. Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di € 100,00, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.
9. In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.
10. Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso dal Comune, l'importo eccedente la somma di € 100,00 non verrà riconosciuto dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Art. 42

Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - tributi riscossi mediante concessionari;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
 - tributi dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari;
 - importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune;
 - somme relative ad entrate comunali diverse.

Art. 43

Dichiarazione di compensazione

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

Art. 44

Controllo delle dichiarazioni

1. Il Funzionario Responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

Art. 45

Ravvedimento

1. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:
 - a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
 - b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
 - c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
 - d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate, approvate successivamente al presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Il regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 47
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti **dal 1° gennaio 2011**.